

REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL SETTORE PRIVATO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato (in sigla EBINASP) liberamente costituito in forma paritetica tra ATECA, ASSIMPRESA ITALIA, AICAST e FIADEL SP e rappresenta in maniera omogenea e paritaria le istanze delle due parti. In particolare, definisce le modalità di funzionamento dell'Ente, dei propri organi e i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, nonché le linee di indirizzo per la sua organizzazione interna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei CCNL per i dipendenti del commercio, dei servizi e del trasporto.

INDICE

Premessa

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE, SEDI ED ATTIVITA'.

Articolo 1 – Campo di Applicazione.

Articolo 2 – Sedi.

Articolo 3 – Attività dell'Ente.

Articolo 4 – Beneficiari.

CAPO II - FINANZIAMENTO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE, PATRIMONIO e SPESE.

Articolo 5 – Finanziamento bilateralità.

Articolo 6 – Finanziamento Fondo Sanitario.

Articolo 7 – Destinazione delle risorse dell'Ente.

Articolo 8 – Acquisizione di beni e servizi.

Articolo 9 – Esercizio sociale.

CAPO III - ORGANI DELL'ENTE BILATERALE.

Articolo 10 - Ufficio di Presidenza.

Articolo 11 – Comitato Scientifico.

Articolo 12 - Commissione di Certificazione.

Articolo 13 - Strutture periferiche dell'Ente, territoriali e nazionali

Articolo 15 - Osservatorio permanente sul Lavoro.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 15 - Dimissioni dagli organi.

CAPO IV - ESONERI E TRATTAMENTO DEI DATI.

Articolo 16 – Esonero e responsabilità.

Articolo 17 – Tutela dei dati personali e sensibili.

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, SEDI, ATTIVITA' E BENEFICIARI.

Articolo 1 Campo di Applicazione.

Il presente Regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore Privato si applica rispettivamente per le attività e le competenze dei soci datoriali AICAST, ASSIMPRESA ITALIA, ATECA e del socio sindacale F.I.A.D.E.L. S.P.

Il regolamento, in conformità all'art. 10 dello Statuto, può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 2 – Sedi.

La Sedi operative di EBINASP si trovano: in Salerno, Via Traversa Migliaro San Leonardo Int. 20; Villa di Briano (CA), Via Platone n. 19.

Articolo 3 – Attività dell'Ente

I compiti di EBINASP sono quelli previsti dall'art. 5 dello Statuto a cui il presente Regolamento si richiama e nei CCNL di riferimento che ne danno attuazione.

Nello specifico, le attività poste in essere sono le seguenti:

- Attività relative alla formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008;
- Attività relative alla validazione dei piani formativi per apprendisti;
- Attività relative alla predisposizione delle convenzioni di tirocinio per il tramite dell’Agenzia del Lavoro convenzionata con l’ente;
- Predisposizioni piani welfare in base ai fabbisogni dei dipendenti attraverso specifici bandi.

Articolo 4 – Beneficiari.

Possono beneficiare dei servizi erogati da EBINASP le imprese iscritte all’Ente Bilaterale in regola con i versamenti ed i lavoratori dipendenti delle stesse.

Le Aziende possono provvedere all’adesione all’Ente o direttamente o per il tramite dei propri consulenti di riferimento.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell’Azienda richiedente l’adesione all’Ente Bilaterale in contrasto con le finalità e le regole contenute nello statuto dell’Ente, la Segreteria della Presidenza può respingere la domanda di adesione o revocare la stessa, dandone comunicazione all’Azienda interessata ed al Consiglio Direttivo.

Contro la comunicazione di non accettazione dell’adesione o di revoca della stessa, l’Azienda, entro 15 giorni dalla ricezione, potrà ricorrere al Consiglio Direttivo che deciderà in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L’iscrizione all’Ente Bilaterale decorre, a tutti gli effetti, dalla data del primo accredito dei contributi da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

Qualora il limite di cui sopra venga superato, l’assemblea dei soci, in conformità all’art. 8 dello Statuto, può disporre la revoca del Consiglio Direttivo.

CAPO II

FINANZIAMENTO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE, PATRIMONIO e SPESE.

Articolo 5 – Finanziamento bilateralità.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, EBINASP provvede alla riscossione dei contributi relativi alla bilateralità tramite la convenzione nazionale in essere tra l’INPS e EBINASP attraverso la riscossione centralizzata mediante modello F24.

In via ordinaria, EBINASP è finanziato mediante l’attribuzione nella misura massima pari a € 20.00 per ogni dipendente in forza all’azienda aderente all’Ente Bilaterale.

Qualora il versato riferibile alla singola azienda sia inferiore a €50,00 lo stesso potrà essere trattenuto fino alla concorrenza di €500,00 come da Convenzione INPS approvata con Determinazione del 18.10.2023.

In alternativa e in caso di mancata applicazione dei CCNL sottoscritti da AICAST, ASSIMPRESE ITALIA, ATECA e da FIADEL SP, EBINASP è finanziato nella misura prevista dal CCNL applicato dall’Azienda aderente.

In via straordinaria, EBINASP è finanziato con i contributi, versati in adesione allo spirito e alle finalità dei CCNL e dei servizi, eventualmente concessi da terzi pubblici o privati ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di EBINASP da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente stesso.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, per motivi particolari e contingenti e per un tempo determinato, su esplicita richiesta dell’Azienda iscritta, può derogare alla percentuale di finanziamento di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, per motivi particolari e su esplicita richiesta dell’Azienda, esprime proprio parere al fine di consentire deroga al Regolamento di EBINASP laddove l’Azienda sia impossibilitata ad aderire all’Ente Bilaterale.

La decisione è di competenza dell’Assemblea dei Soci.

Per versare il contributo di adesione a EBINASP in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare la causale EBINASP nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale Azienda”, la matricola INPS dell’Azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
- l’importo del contributo dovuto (anche nella comunicazione UNIEMENS).

I flussi derivanti dalle adesioni all’Ente Bilaterale devono essere gestiti attraverso una apposita piattaforma informatica gestita individuata dall’Assemblea dei soci di EBINASP.

Articolo 6 – Finanziamento Fondo Sanitario.

Le Aziende, oltre all’adesione alla bilateralità, potranno concorrere al finanziamento del Fondo Sanitario. L’adesione comporterà l’iscrizione dei lavoratori, dipendenti dell’Azienda, ad un

Fondo Sanitario convenzionato con l'Ente, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, che erogherà prestazioni sanitarie integrative.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, EBINASP provvede alla riscossione dei contributi relativi al fondo sanitario tramite la convenzione nazionale in essere tra l'INPS e EBINASP attraverso la riscossione centralizzata mediante modello F24.

Il Fondo Sanitario convenzionato con l'Ente è finanziato in base del piano sanitario prescelto dall'azienda nonché in base alle convenzioni sottoscritte dai soci costituenti di EBINASP con altre Mutue.

Ai fini della erogazione dei servizi da parte del Fondo Sanitario convenzionato con l'Ente è necessario una anzianità di iscrizione pari almeno ad un mese.

L'Ente potrà finanziare, qualora vi siano risorse utili e a prescindere dalle richieste promananti dalle aziende e dai lavoratori iscritti, specifiche polizze sanitarie (comprese quelle odontoiatriche) a beneficio dei soggetti aderenti.

In caso di mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dai soci costitutivi il fondo sanitario è finanziato nella misura prevista dai rispettivi CCNL applicati dalla Società iscritta.

L'Ente verserà l'importo dovuto al Fondo Sanitario, secondo la convenzione in essere, e distribuirà le risorse residue secondo la ripartizione dell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 7 – Destinazione delle risorse dell'Ente.

Salvo diversa previsione del Consiglio Direttivo, lo storno delle risorse per le rappresentanze territoriali e per i consulenti di riferimento dell'Ente Bilaterale dovrà avvenire in base ai suddetti parametri: destinazione del valore minimo pari al 40% per il finanziamento del welfare bilaterale per le imprese e i lavoratori aderenti; il limite massimo del 30% per l'assistenza contrattuale.

L'Ente Bilaterale, nel limite del 20% della quota welfare spettante alle aziende e ai lavoratori aderenti, procederà all'attivazione di una polizza finalizzata alle cure odontoiatriche.

La restante quota pari al 20% del welfare destinato alle imprese e ai lavoratori aderenti verrà erogata attraverso la predisposizione, nel mese di giugno e dicembre, di un apposito bando con l'indicazione dei servizi e delle spese erogabili.

In ordine alle spese di gestione relative alla Convenzione approvata con Determinazione Commissariale INPS n. 71 del 18.10.2023 per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell'Ente Bilaterale si provvederà ad istituire un apposito fondo con i seguenti accantonamenti: a) il 15% delle risorse globali dell'Ente per il pagamento in favore dell'INPS dei seguenti importi: 1. quota pari a 1.900,00 annui; 2. quota per il finanziamento pari ad €0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori di lavoro nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati; b) €7.200,00 per il versamento della quota una tantum per l'attivazione della Convenzione con l'INPS.

Dopo il saldo degli oneri di riscossione, i fondi residui, qualora sussistenti, potranno essere utilizzati per la erogazione dei servizi welfare.

Articolo 8 – Acquisizione di beni e servizi.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Per l'affidamento di incarichi, forniture di servizi e acquisto di beni da operatori esterni, EBINASP dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi.

In riferimento a quanto previsto dal comma precedente, EBINASP potrà affidare, attraverso la predisposizione di un contratto di global service, l'erogazione dei servizi ad una società che risponda ai requisiti sopra specificati.

Gli incarichi di consulenza e/o fornitura di servizi, che saranno affidati a professionisti e/o fornitori indicati negli elenchi predisposti da EBINASP non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo.

Articolo 9 – Esercizio sociale.

Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di EBINASP e in riferimento agli artt. 10 e 11 dello Statuto è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

L'ufficio di Presidenza è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente di EBINASP nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale.

Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica in ossequio alle normative civilistiche e fiscali vigenti;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del

personale (se esistenti) e i compensi dei componenti degli organi (se esistenti), nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Qualora dopo l'approvazione del rendiconto economico-finanziario vi siano fondi residui, l'Ente, in ossequio ai fini statutari, gestirà l'accantonato totale del welfare bilaterale, nella misura minima del 40%, garantendo servizi sanitari e piani sanitari di cui all'art. 51 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

CAPO III ORGANI DELL'ENTE BILATERALE.

Articolo 10 - Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere non percepiscono compensi. Agli stessi sono rimborsate le spese documentate per l'esercizio della loro funzione.

Il Presidente, mediante un proprio atto di delega e con successiva ratifica del Consiglio Direttivo, individua i responsabili dell'Ente Bilaterale per le seguenti Aree: Area Legale – Rapporti con Enti ed Istituzioni – Area Management e Risorse Umane - Area Formazione Finanziata e OPN (Organismo Paritetico Nazionale) – Coordinamento Territoriale.

Il Presidente ha facoltà di esternalizzare il servizio per la gestione legale e amministrativa dell'Ente.

In particolare, la rete di professionisti individuati dal Presidente svolge i seguenti compiti:

- cura i rapporti con i consulenti esterni e con il collegio dei revisori;
- provvede su richieste dei Soci, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti ad informare gli stessi sull'andamento finanziario dell'Ente.
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Direttivo.
- ha funzioni di controllo della gestione contabile e amministrativa di EBINASP e del personale impiegato;

L'Ente non può stipulare rapporti di lavoro ex art. 409 c.p.c. e contratti di collaborazione professionale ex artt. 2236 c.c.

Articolo 11 – Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri nominati, previo parere del Consiglio Direttivo, dall'Ufficio di Presidenza ed è distinto nelle seguenti aree: contenzioso in materia giuslavoristica; formazione e politiche attive del lavoro; contrattazione di primo livello; welfare aziendale e contrattazione di secondo livello; conciliazioni in sede sindacale.

Possono essere nominati come membri del Comitato tecnico scientifico anche i componenti del Comitato Esecutivo.

Articolo 12 - Strutture periferiche dell'Ente, territoriali e nazionali.

L'Ente Bilaterale, per le attività previste dallo statuto e dal presente regolamento, si avvale di strutture territoriali e/o nazionali dei soci costituenti.

Le strutture periferiche dovranno essere convenzionate con l'Ente, previa richiesta di autorizzazione scritta del socio da cui dipende la struttura.

Le sedi periferiche, oltre ai compiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, svolgeranno le attività ad essere delegate dal Comitato Esecutivo.

L'Ufficio di Presidenza, con parere motivato, determina i limiti massimi per lo storno ai consulenti e alle sedi periferiche delle percentuali derivanti dalla promozione delle adesioni all'Ente Bilaterale.

Articolo 13 - Commissione di Certificazione.

A) Costituzione e Composizione

Il Consiglio Direttivo, previo parere vincolante dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato "decreto legislativo"), istituisce la *Commissione Nazionale di Certificazione* e nomina i componenti. La Commissione è composta da soggetti, in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche, oltre che dal Presidente, di nomina sindacale, da n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza assoluta il Regolamento che istituisce la Commissione di Certificazione.

B) Competenza della Commissione.

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, *la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale ecc. Inoltre possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative.* La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della

sua esecuzione per eventuali modifiche.

Le Commissioni di Certificazione sono competenti a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.

La Commissione di Certificazione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs.167/2011 s.m.i. ("Testo Unico dell'Apprendistato") e in base ai C.C.N.L. sottoscritti tra le parti sociali costituenti di EBINASP.

Per tale attività, per la quale è prevista una procedura ad hoc pubblicata sul sito web www.EBINASPitalia.it, viene dato mandato esclusivo ai fini del rilascio del parere di conformità del PFI (Piano Formativo Individuale) all'Organismo Paritetico Nazionale.

C) Sede.

La Commissione Nazionale di certificazione è istituita presso la sede dell'Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi operative di EBINASP nonché presso le sedi dei soci costituenti successivamente individuate ed all'uopo autorizzate. È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.

Articolo 14 - Osservatorio Permanente sul Lavoro.

A) Istituzione e nomina componenti

Il Comitato Direttivo, previo parere dell'assemblea dei soci, istituisce presso l'Ente Bilaterale l'Osservatorio Permanente sul lavoro. L'Osservatorio è composto da soggetti, in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche, da n. 4 membri di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori e 2 in rappresentanza dei datori di lavoro.

L'incarico di componente dell'osservatorio dura tre anni ed è rinnovabile e può essere revocato con provvedimento motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di taluni dei componenti il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

B) Competenza dell'Osservatorio.

L'Osservatorio provvede a:

- monitorare i comportamenti concreti delle Aziende in fase di ingresso permanenza e fuori uscita delle persone dal lavoro;
- condividere, opportunità e criticità connesse al mondo del lavoro;
- analizzare informazioni provenienti da diverse banche dati per darne una lettura originale del mercato del lavoro;
- raccogliere le istanze del mondo Aziendale e sindacale da far pervenire alle istituzioni per un mercato del lavoro più efficiente.

Compito primario dell'Osservatorio è l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

C) Sede.

L'Osservatorio è istituito presso la sede dell'Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi dei soci costituenti successivamente individuate ed all'uopo autorizzate. È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica.

D) Supporti tecnici e compensi

L'organismo si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Ente. Potrà essere previsto per ogni membro dell'Osservatorio un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio.

Il compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

E) Pubblicazioni e report.

Periodicamente l'Osservatorio pubblica i lavori effettuati con report sul mercato del lavoro e l'occupazione e su strumenti di sostegno al reddito.

Articolo 15 – Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea dei Soci nomina i Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da soggetti, in possesso di specifiche competenze tecnico-amministrative.

L'incarico di componente del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile.

L'incarico a componente del collegio può essere revocato con provvedimento motivato da parte dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di taluni dei componenti del Collegio l'Assemblea dei Soci, provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Il Collegio si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Ente. Potrà essere previsto per ogni membro del Collegio un compenso oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio.

Il compenso viene stabilito dal Comitato Esecutivo con delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

Articolo 16 - Dimissioni dagli organi.

Le dimissioni dagli organi dell'Ente Bilaterale, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha nominato il componente dimissionario. Esse possono essere accettate o respinte e sino a tale data esse non sono esecutive.

**CAPO IV
ESONERI E TRATTAMENTO DEI DATI**

Articolo 17 – Esonero e responsabilità.

EBINASP rimanda al sito web per la consultazione degli aspetti specifici del presente regolamento e definisce questo come unico strumento di pubblicizzazione di eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere apportate. EBINASP declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificano situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle Aziende o dai loro consulenti.

Articolo 18 – Tutela dei dati personali e sensibili.

Tutti i dati conferiti dalle Aziende e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di EBINASP secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Pagina 11

EBINASP
ENTE BILATERALE NAZIONALE SETTORE PRIVATO
C.F. 95241340637
Il Presidente